



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n.180 del 1 marzo 2017

concernente l'accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibilità nei confronti dei designati componenti del comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Fascicolo UVIF/973/2017.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 1 marzo 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;

VISTA la relazione dell' Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto

Con le note prot. n. 192750 e n. 192762 del 29 dicembre 2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha chiesto all'Autorità un parere in merito alle nomine dell'Ing. Cristoforo Canavese (designato dal Sindaco del comune di Savona), del Prof. Marco Doria (designato da se stesso, quale Sindaco della città metropolitana di Genova), del Prof. Francesco Parola (designato dalla



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Regione Liguria) e dal Capitano di vascello Domenico Andrea Roberto Napoli (designato dalla Direzione marittima competente), quali componenti del comitato di gestione della medesima Autorità di Sistema portuale, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (allegato 1).

In particolare, si chiede di valutare se l'Ing. Cristoforo Canavese possa essere incaricato quale membro del Comitato di Gestione della AdSP.

- **Ing. Cristoforo Canavese.**

a) Insussistenza di una situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente: "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'Ing. Cristoforo Canavese, dal 1996 al 2004, ha ricoperto l'incarico di segretario generale dell'Autorità portuale di Savona e dall'agosto 2004 fino al novembre 2012 è stato presidente della medesima Autorità. L'Ing. Canavese, attualmente ricopre cariche in enti di diritto privato che risultano partecipati dall'Autorità portuale di Savona, ora AdSP del Mar Ligure Occidentale (VIO -Interporto di Vado S.p.A., nella quale ricopre la carica di consigliere di amministrazione, partecipata al 72%, oltreché oggetto di finanziamento da parte della medesima Autorità Portuale di Savona, Rivalta Terminal Europa S.p.A., partecipata al 0,0078%). L'ing. Cristoforo Canavese ha compiuto anni 67 ed è in quiescenza.

L'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che: «A coloro che, nei due anni precedenti.....abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale».

L'art. 1, comma 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che: «per incarichi di amministratore di ente pubblico si intendono "gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, [...]».

L'ing. Cristoforo Canavese è membro del consiglio di amministrazione delle società VIO - Interporto di Vado S.p.A. e Rivalta Terminal Europa S.p.A, ma non risulta, dalla visura camerale delle società, essere né presidente con deleghe gestionali dirette, né amministratore delegato.

Per tale motivo non può ritenersi verificata la fattispecie di inconferibilità di cui al citato art. 4 del decreto 39 del 2013 essendo necessario che in provenienza il soggetto abbia ricoperto la



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

carica di amministratore di ente pubblico, così come definito dall'art.1, comma 2 lett. l) e non di consigliere di amministratore senza deleghe gestionali.

b) Incarico di componente di un comitato di gestione conferito a soggetto in quiescenza. Incompetenza dell'Autorità. Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con riferimento al fatto che l'Ing. Canavese sia in quiescenza, ferma restando l'incompetenza dell'Autorità a pronunciarsi sull'argomento, si osserva che la circolare Ministero delle infrastrutture e trasporti in ordine alle competenze dei componenti dei comitati di gestione delle Autorità di sistema portuale afferma che: "trattandosi di una carica di governo dell'Ente, non potranno far parte dei Comitati di gestione coloro che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici e che si trovano in posizione di quiescenza e sono stati lavoratori dipendenti a prescindere dalla natura del precedente datore di lavoro ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza modificando la disciplina già posta dall'art.5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo nuovi divieti".

- **Prof. Marco Doria.**

Con riferimento all'autodesignazione del Prof. Marco Doria, Sindaco della città metropolitana Genova quale componente del comitato di gestione dell'AdSP in esame si esprimono le seguenti considerazioni.

a) Insussistenza di situazioni di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013.

In prima battuta, si deve sottolineare l'insussistenza di una situazione di inconferibilità di cui all'art. 4 citato d.lgs. n. 39/2013 per coloro che siano stati sindaci e, successivamente, vengano nominati "amministratori di un ente pubblico di livello nazionale", non prevedendo la norma, in provenienza, la carica politica.

b) Comprovata esperienza dei componenti del comitato di gestione. Incompatibilità TUEL. Incompetenza dell'Autorità. Valutazione del Ministero vigilante e dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale.

Quanto alle valutazioni relative alla comprovata esperienza e alle qualificazioni del Sindaco della città metropolitana di Genova nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, richiesta dalla citata circolare Ministero delle infrastrutture e trasporti in ordine alle competenze dei



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

componenti dei comitati di gestione delle Autorità di sistema portuale, bisogna sottolineare che le stesse esulano dalle competenze di quest'Autorità, restando di competenza del Presidente dell'Autorità di sistema portuale o eventualmente del Ministero vigilante.

E proprio a tali organi spetta applicare la nuova normativa, valutando l'intenzione del legislatore in merito al ruolo di tipo "tecnico" piuttosto che politico che debbano rivestire i componenti dei comitati di gestione di un'Autorità di sistema portuale.

Così come esula dalla valutazione di quest'Autorità l'analisi delle situazioni di incompatibilità previste per i Sindaci dal TUEL, come già ribadito da quest'Autorità con l'atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015 concernente: "Criticità della normativa contenuta nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi".

- **Prof. Francesco Parola.**
- **CV (CP) Domenico Andrea Roberto Napoli.**

Con riferimento a tali designazioni, dall'analisi dei curricula non emergono situazioni tali da determinare cause di inconferibilità/incompatibilità. Vanno fatte salve le eventuali autorizzazioni, previste dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 ovvero da disposizioni legislative di settore che i soggetti interessati devono richiedere alle amministrazioni di appartenenza.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- nei casi esaminati, l'insussistenza delle violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 39/2013, ferme restando le valutazioni espresse in ordine ai vari profili posti all'attenzione di quest'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 marzo 2017

Il Segretario, Maria Esposito